

Causa Cipolletta c. Italia – Prima Sezione – sentenza 11 gennaio 2018 (ricorso n. 38259/09)

Eccessiva durata del processo – Applicabilità alle procedure di liquidazione coatta amministrativa - Opposizione del creditore al deposito dello stato passivo - Attività giurisdizionale - Vi rientra - Violazione del diritto a una durata ragionevole del processo di cui all'art. 6, comma 1, CEDU – Sussiste.

Al fine di verificare l'eventuale violazione dell'art. 6, comma 1, della Convenzione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, è necessario valutare l'esistenza di fasi di natura giurisdizionale. L'opposizione del creditore al deposito dello stato passivo conferisce questa connotazione giurisdizionale al procedimento di natura amministrativa. L'art. 6 CEDU è applicabile

Fatto.

Il sig. Cipolletta era creditore di una società in stato di insolvenza, che nel mese di maggio del 1985 fu posta in liquidazione coatta amministrativa.

Nel mese di giugno dello stesso anno, il ricorrente chiese di essere ammesso al passivo della società in seguito alla comunicazione, da parte del commissario, dell'apertura della procedura di liquidazione.

Nel mese di settembre 1985, il sig. Cipolletta propose opposizione allo stato passivo depositato dal commissario, in quanto non vi figurava il suo credito.

Con un decreto del 1997, il Tribunale competente accolse la domanda del ricorrente e modificò lo stato passivo.

Alla fine del 2010, la procedura risultava ancora pendente, ma il ricorrente non avviò la procedura Pinto in quanto, secondo la giurisprudenza della Cassazione, essa non è applicabile alle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Il ricorrente ha pertanto adito direttamente la Corte EDU lamentando l'eccessiva durata della procedura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione.

Diritto.

Sulla violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione (diritto a un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata). In via preliminare, la Corte affronta la questione se sussista la propria competenza nel caso di specie e, in particolare, se sia applicabile l'art. 6 della Convenzione EDU alla procedura della liquidazione coatta amministrativa.

Nell'unico risalente precedente su questo argomento (causa F.L. c. Italia n. 25639/94, decisione del 12 aprile 1996, non pubblicata), la Commissione EDU aveva declinato la propria competenza sul presupposto che si trattasse di una procedura esclusivamente amministrativa. Tuttavia, nella sentenza in esame, la Corte considera che la questione debba essere analizzata in maniera più approfondita, e ritiene che vi siano argomenti convincenti in favore di un nuovo approccio che permetta di armonizzare la propria giurisprudenza riguardante le garanzie accordate ai creditori, tanto nell'ambito della procedura fallimentare quanto in quello della liquidazione coatta amministrativa.

All'esito di tale approfondimento, i giudici di Strasburgo evidenziano che, in base al diritto interno, se per un verso la liquidazione coatta amministrativa è, in parte, di natura amministrativa, per altro verso, le eventuali contestazioni concernenti la lista dei creditori danno luogo a una procedura di opposizione, regolata dalle stesse disposizioni che disciplinano l'opposizione nella procedura fallimentare, il cui carattere giurisdizionale è fuori discussione.

Inoltre, la Corte afferma che, indipendentemente dalla qualificazione data alla procedura, sicuramente vi è stata, nel caso di specie, una contestazione «reale e seria» sull'esistenza e le modalità di esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento interno (crediti fondati su cambiali) e che un soggetto terzo è stato chiamato a verificare l'esistenza di tali crediti, per poi procedere alla liquidazione degli stessi.

Alla luce di tali osservazioni, la Corte conclude, pertanto, che l'art. 6, comma 1, della Convenzione possa trovare applicazione nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa e che sussista quindi la propria competenza a conoscere le relative controversie.

In secondo luogo, i giudici sovranazionali si occupano di verificare se l'eccessiva durata denunciata dal ricorrente possa essere stata determinata dalla notevole complessità del procedimento. In proposito, la Corte osserva che, per stabilire il carattere ragionevole della durata di un procedimento, occorre tenere in considerazione una serie di fattori quali la complessità della causa, il comportamento del ricorrente e delle autorità competenti nonché l'importo della somma accordata.

Al riguardo, i giudici di Strasburgo non negano la particolare complessità del procedimento, ma ritengono che il Governo non abbia esposto alcun argomento convincente che potesse giustificare una durata così prolungata della procedura in esame.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ritiene che il lasso temporale di 25 anni trascorso per definire la controversia in parola non sia conforme all'esigenza del rispetto del termine ragionevole del processo e, conseguentemente, afferma che vi è stata violazione dell'art. 6, comma 1, della Convenzione.

Sulla violazione dell'articolo 13 della Convenzione. La Corte osserva che, secondo la giurisprudenza interna consolidata, la «legge Pinto» è inapplicabile alla liquidazione coatta amministrativa.

Pertanto, la medesima Corte afferma che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione, dal momento che nell'ordinamento interno manca un ricorso che permetta al ricorrente di ottenere il riconoscimento del suo diritto nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa entro un termine ragionevole, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione.

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). Ai sensi dell'art 41 della Convenzione, la Corte ha liquidato al ricorrente 24.000 euro per i danni morali. Quanto al danno materiale, i giudici osservano che la sua valutazione è in corso di definizione nella procedura nazionale di liquidazione e che comunque esso non presenta alcun nesso di causalità con la violazione dell'art.6, comma 1, CEDU.

Per ciò che concerne le spese sostenute dinanzi ai giudici, la Corte rammenta che il ricorrente può ottenere solo il rimborso di quelle documentate e nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità. La Corte, quindi, considera ragionevole accordare al ricorrente una somma di 2500 euro per il procedimento dinanzi a se stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6, par. 1, CEDU

Art. 13 CEDU

Art. 14 CEDU

L. n. 89/2001

L. 267/1942

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6, par. 1, CEDU – in merito alla durata ragionevole del processo: Cocchiarella c. Italia (ricorso n. 64886/01). Bottazzi c. Italia n. 34884/97 § 22 Di Mauro c. Italia n. 34265/97 § 23 Ferrari c. Italia n. 33440/96 § 21,28 luglio 1999. De Blasi c. Italia, n. 1595/02, §§ 19-35, 5 ottobre 2006, Gallucci c. Italia, n. 10756/02, §§ 22-30, 12 giugno 2007, e Viola e altri c. Italia, n. 7842/02, §§ 58-63, 8 gennaio 2008.

Art. 6, par. 1, CEDU – sull'applicabilità alle procedure di liquidazione coatta amministrativa: F.L. c. Italia (ricorso n. 25639/94);

Art. 6, par. 1, CEDU – sull'applicabilità alle procedure di liquidazione coatta amministrativa sotto il profilo dell'esistenza di una contestazione reale e seria : Parrocchia Greco-Cattolica Lupeni e altri c. Romania [GC], n. 76943/11, § 71, CEDU 2016 (estratti) ; Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio, 23 giugno 1981, § 45, serie A n. 43; Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 27, CEDU 2000 – VII, e Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 81, serie A n. 52; (Neves e Silva c. Portogallo, § 37, 27 aprile 1989, serie A n. 153-A, e Éditions Périscope c. Francia, § 38, 26 marzo 1992, serie A n. 234-B).

Art. 13 CEDU, sulla necessità di un ricorso volto ad assicurare le pretese del ricorrente : Xenos c. Grecia, n. 45225/09, § 44, 13 luglio 2017.